



- VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la Legge Regionale n.65 del 27/09/1995 "Norme per la tutela e l'incentivazione dell'apicoltura e della bachicoltura" che all'art 14 recita *"al fine di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine, su richiesta degli allevatori iscritti all'apposito albo nazionale, l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste può costituire aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione"*;
- VISTO il disciplinare dell'Albo nazionale degli allevatori di api regine istituito con D.M. n. 20984 del 10 marzo 1997 e modificato con D.M. n.21547 del 28 maggio 1999;
- VISTA la Legge 24/12/2004, n.313 "Disciplina dell'apicoltura";
- VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 28 luglio 2016, n. 154 ed in particolare l'art. 34 "Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici";
- VISTO il decreto ministeriale del 4 dicembre 2009 contenente "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (GURI, serie generale, n. 93 del 22 aprile 2010);
- VISTO il decreto ministeriale dell'11 agosto 2014 concernente la "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (GURI, serie generale, n. 291 del 16 dicembre 2014);
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 643/ArealA/S.G. del 29/11/2017, con il quale l'On.le Edgardo Bandiera è stata nominato Assessore Regionale con delega all'Agricoltura, allo Sviluppo Rurale ed alla Pesca Mediterranea;
- VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 01/03/2018 sulle "Prospettive e sfide per il settore dell'apicoltura dell'UE" che all'art. 20 *"sottolinea la necessità di preservare lo straordinario patrimonio genetico, la diversità e la capacità di adattamento delle popolazioni apistiche locali ed endemiche, ognuna adattatasi nel corso delle generazioni alle particolarità dei rispettivi ambienti locali, ricordando che questa diversità è un fattore importante nella lotta contro le specie invasive, compresi i parassiti e le malattie"*, ed in particolare che all'art. 31 *"invita gli Stati membri e le regioni a proteggere con ogni mezzo le specie locali e regionali di api mellifere (ceppi dell'ape Apis Mellifera) e "raccomanda agli Stati membri di istituire centri residenziali per l'allevamento e la salvaguardia delle specie di api autoctone"*;
- RITENUTO di dovere richiamare la Carta di San Michele all'Adige, redatta dalla Fondazione Edmund Mach il 12 giugno 2018, concernente "Appello per la tutela della biodiversità delle sottospecie autoctone di Apis mellifera Linnaeus, 1758 in Italia", che costituisce un utile ed aggiornato documento di studio ed analisi relativamente all'importanza dell'Apis mellifera ed, in particolare, delle relative sottospecie autoctone nella difesa della biodiversità;
- VISTA la nota dell'Associazione Allevatori Apis mellifera siciliana del 13/12/2018 con la quale si chiede, al fine di continuare il lavoro di conservazione in purezza di linee genetiche separate

di *Apis mellifera sicula*, di vietare l'accesso di api non conformi alla specie, nelle isole minori siciliane;

VISTA la nota prot. 0041788 del 25/09/2018 del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) – Ufficio Centrale dell'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane che, su specifica richiesta da parte degli allevatori iscritti all'Albo nazionale degli allevatori italiani, nella sezione *Apis mellifera siciliana*, chiede all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura di emanare apposita ordinanza di protezione nelle isole di Alicudi, Filicudi, Lampedusa, Linosa, Panarea, Stromboli, Ustica e Vulcano, dove viene già allevato materiale appartenente esclusivamente alle linee di *Apis mellifera siciliana* da allevatori iscritti all'Albo nazionale e all'Anagrafe apistica nazionale (BDA), al fine di mantenere in purezza la sottospecie autoctona;

RITENUTO di dover accogliere le istanze sopradette e riconoscere, ai sensi dell'art.14 della succitata Legge Regionale n.65 del 27/09/1995, delle aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione dell'*Apis mellifera siciliana* al fine di tutelarne il patrimonio genetico, la conservazione e la selezione di api regine;

AI TERMINI delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1) Per le finalità citate in premessa, ai sensi dell'art 14 della L.R. 65/95, l'intero territorio delle isole di Alicudi, Filicudi, Lampedusa, Linosa, Panarea, Stromboli, Ustica e Vulcano è riconosciuto quale area di rispetto intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione di materiale genetico appartenente esclusivamente alle linee di *Apis mellifera siciliana* esistenti e/o da insediare, al fine di tutelarne, in tale territorio, la conservazione, la selezione, la riproduzione ed il mantenimento della sottospecie locale.

Art. 2) Nell'intero territorio delle isole di cui all'art. 1, è consentita l'introduzione di solo materiale genetico di *Apis mellifera siciliana*, qualificando come tale gli individui con conformità biometrica, elettroforetica, mitocondriale e micro-satellitare uguale o maggiore al 95% dei parametri della specie e individui provenienti da aziende iscritte all'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Italiane - sezione *Apis mellifera siciliana* - e all'Anagrafe apistica nazionale.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 34 comma 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 la violazione delle disposizioni di cui al precedente art. 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 1.000 e 4.000. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Corpo Forestale della Regione Siciliana che esercita, altresì, le funzioni di prevenzione, vigilanza e tutela.

Le Amministrazioni Comunali competenti per territorio sono tenute a dare massima diffusione al presente provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Sito del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29/05/2019

Firmato
L'ASSESSORE
Edgardo Bandiera